



CITTA' DI TERRACINA

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA

COMUNICAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITA'

INDICE

Art. 1	Definizione
Art. 2	Finalità del servizio
Art. 3	Sedi
Art. 4	Destinatari
Art. 5	Durata
Art. 6	Caratteristiche
Art. 7	Prestazioni
Art. 8	Requisiti di ammissione e documentazione
Art. 9	Ammissione al Servizio
Art. 10	Assenze e domiciliazione del servizio
Art. 11	Variazione o cessazione del servizio
Art. 12	Partecipazione alle spese del servizio
Art. 13	Disposizioni finali
Art. 14	Entrata in vigore del Regolamento

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITA'

Art. 1 - Definizione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione, istituito dal Comune di Terracina in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'Infanzia e del primo ciclo dell'obbligo ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii .

Il servizio, da svolgersi con personale qualificato, si realizza nell'ambito della scuola, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e compiti della stessa, salvo i casi in cui il minore abbia diritto alla scuola a domicilio per la gravità dell'handicap.

Resta alla scuola e a cura del personale ATA, l'assistenza di base intesa come ausilio materiale agli alunni portatori d'handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Art. 2 - Finalità del Servizio

Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto scolastico. Lo stesso, infatti, riveste carattere educativo, è di sostegno all'autonomia e alla comunicazione personale e si integra con le attività didattiche previste nel piano educativo individualizzato così come previsto dall'art. 13 della legge 104/92.

Art. 3 - Sedi

L'attività viene svolta presso le strutture scolastiche pubbliche e paritarie del Comune di Terracina.

Art. 4 - Destinatari

Sono destinatari degli interventi:

- gli alunni residenti nel Comune di Terracina, frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'Infanzia e del primo ciclo dell'obbligo in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 e ss.mm.ii. e, della certificazione rilasciata dal servizio sanitario competente che certifica la necessità di assistenza scolastica specialistica;
- compatibilmente con le risorse disponibili, saranno valutate dal Dirigente del Settore Sociale del Comune, le segnalazioni dei GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione) per gli alunni in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92 e ss.mm.ii. la cui condizioni presenti particolari complessità;
- Restano, comunque, ferme le prestazioni già assicurate ed in corso.

Art. 5 - Durata

Il servizio viene garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico compatibilmente alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Caratteristiche

L'Assistenza Specialistica:

- è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno della scuola e delle prestazioni di natura sociale e sanitaria;
- dovrà rimanere nell'ambito delle competenze educative degli operatori che, dovranno programmare, sviluppare e verificare la loro attività di concerto con la Direzione scolastica in un rapporto di collaborazione ed integrazione;
- fa parte del piano educativo individualizzato (PEI) definito dal gruppo di lavoro per l'handicap (GLO).

Art. 7 - Prestazioni

Le prestazioni si concretizzano in attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione, all'integrazione scolastica ed agli apprendimenti.

Dovranno essere opportunamente integrate con tutti gli altri interventi che coinvolgono l'alunno, a garanzia di continuità ed efficacia.

Non è consentita la compresenza tra educatore e insegnante di sostegno per evitare forme di protezione e di isolamento dai coetanei, salvo in casi particolari che richiedono una intensa attività di tipo assistenziale, all'uopo documentata dal Dirigente scolastico.

Il Servizio dovrà essere di elevata qualità socio-assistenziale ed educativa assicurata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Pertanto, gli operatori dovranno essere in possesso di uno almeno dei seguenti diplomi:

- a) maturità magistrale
- b) liceo psico-pedagogico
- c) diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo socio-pedagogico;
- d) educatore professionale;
- e) assistente alla comunicazione.

Le mansioni di tali figure specialistiche non devono sostituirsi alle competenze istituzionalmente assegnate alla scuola rispetto all'accudimento materiale dell'alunno;

Art. 8 - Requisiti di ammissione e documentazione

Il Dirigente Scolastico fa richiesta del servizio per gli alunni della propria scuola al Settore Sociale del Comune di Terracina, entro il 30 luglio per l'anno scolastico successivo, mediante un modulo predisposto dal Comune, con allegata la seguente documentazione:

- istanza approvata e sottoscritta da tutti i componenti del GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione) per l'anno scolastico successivo;

per ogni singolo alunno:

- consenso all'eventuale attivazione del servizio da parte della famiglia;
- attestazione di handicap (L.104/92);
- diagnosi funzionale.

Le istanze potranno, altresì, essere formalizzate direttamente dalle famiglie interessate, comprovante il consenso all'eventuale attivazione del servizio.

Le scuole paritarie dovranno attestare, altresì, l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'alunno interessato.

In sede di prima applicazione del Regolamento, e per l'anno 2023, le istanze potranno essere formalizzate entro il 15 settembre dell'anno in corso.

Art. 9 - Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio verrà valutata da un gruppo integrato costituito da:

- Dirigente o Capo Settore Dipartimento V;
- Referente del Servizio T.S.R.M.E.E.;
- Dirigenti Plessi Scolastici;
- Assistente Sociale dell'Azienda Speciale "Terracina";

Il Dirigente del Settore Sociale, entro la prima decade di settembre, convoca il suddetto gruppo per la valutazione delle istanze pervenute.

Nell'anno 2023, la convocazione sarà effettuata entro il 30 settembre 2023.

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- potenzialità di sviluppo delle competenze ai fini dell'autonomia e della comunicazione;
- minore età dell'alunno;
- continuità dell'intervento;
- presenza di particolari problematiche di natura sociale e familiare.

Il suddetto gruppo individuerà un monte ore minimo e massimo settimanale (ad intervalli brevi max 2 ore) da attribuire al singolo alunno per l'intervento di assistenza specialistica che, successivamente, sarà definito dal GLO (gruppo lavoro operativo) nell'ambito del PEI che dovrà essere approvato per l'anno scolastico di riferimento.

Il gruppo integrato effettuerà una valutazione complessiva del servizio a conclusione di ciascun anno scolastico.

Art. 10 - Assenze e domiciliazione del servizio

Le assenze prolungate e ripetute dalla scuola, per malattia o motivi sanitari connessi alle patologie dell'alunno, possono determinare la necessità temporanea di una domiciliazione della prestazione, solo su richiesta del Dirigente Scolastico e ad avvenuta attivazione del servizio "scuola in ospedale".

Art. 11 - Variazione o cessazione del servizio

Il programma è soggetto a verifiche periodiche da parte del GLI (gruppo di lavoro per l'inclusione) che possono comportare variazioni dello stesso o sua cessazione.

Eventuali richieste di potenziamento delle ore di servizio da parte del GLI saranno valutate dal Dirigente del Settore Sociale del Comune, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 12 – Compartecipazione alle spese del servizio

Con successivo e apposito provvedimento, potranno essere definite eventuali forme di compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio in oggetto.

Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del comune.

Art . 14 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.

Al presente regolamento sarà data la massima pubblicità ed informazione anche attraverso istituzionali sia delle scuole che del Comune.